



# COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

---

COPIA

## DETERMINAZIONE N. 38 DELL'UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA Reg. Gen. N° 756

**Oggetto:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA LICENZA RELATIVA AL SERVIZIO ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DI VIDEOCONFERENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre**

**IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICI  
UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA**

**PREMESSO** che con ordinanza n. 171 del 10.11.2011 il Sindaco ha conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa della Sezione Segreteria e Affari Generali – Servizi Demografici alla Sig.ra Mara Comuzzi;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 e il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 11.07.2022, n. 39 del 28.07.2022 e n. 45 del 29.09.2022, dichiarate immediatamente esecutive, relative, rispettivamente alla prima, seconda e terza variazione al bilancio di previsione 2022/2024;

**RILEVATO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 09.06.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 ed assegnate ai responsabili di servizio le risorse economiche necessarie per l'attività gestionale, demandando la definizione degli obiettivi ad un successivo provvedimento;

**PRESO ATTO** dell'assegnazione alla responsabile della Sezione Segreteria e Affari Generali – Servizi Demografici del capitolo 1045 denominato "acquisto licenze software per servizi generali";

**TENUTO CONTO** che il 24 novembre 2022 scade il servizio annuale, affidato alla ditta ASC di Giorgis O. & C. s.n.c. di Campofornido, per lo svolgimento del servizio di videoconferenza che prevede sino ad un massimo di 100 persone collegate simultaneamente e per minuti illimitati, con conservazione dello storico delle registrazioni, con un ID personale per la riunione e comandi admin;

**DATO ATTO** che la summenzionata ditta ha utilizzato, a tal fine, la piattaforma Zoom web, acquisendo una licenza di durata annuale per lo svolgimento di videoconferenze, call di lavoro, webinar, corsi didattici online e altri eventi da remoto, senza la necessità di muoversi da casa o dall'ufficio;

**PRESO ATTO** che per le vie brevi la responsabile dell'Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero ha manifestato la volontà di utilizzare il summenzionato servizio anche in futuro al fine di garantire la continuità del servizio di videoconferenza per lo svolgimento dell'attività istituzionale, tra cui in primis, l'organizzazione e la gestione dei molteplici eventi e manifestazioni che l'ufficio organizza annualmente;

**DATO ATTO** che il summenzionato servizio può essere utilizzato anche dagli altri uffici comunali, dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile, nonché dai componenti della Giunta, del Consiglio Comunale e dai componenti delle commissioni consiliari, non solo in caso di temporaneo impedimento individuale, ma anche e a maggior ragione qualora si verificassero eventi allo stato non prevedibili che comportassero future restrizioni alle libertà personali di circolazione delle persone;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 che testualmente prevede: *"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività ..... le amministrazioni pubbliche ..... provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali"*;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto s'intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSIDERATO** che con il presente provvedimento si intende:

- affidare l'incarico per la fornitura di n. 1 licenza per lo svolgimento annuale del servizio di videoconferenza sino ad un massimo di 100 persone collegate simultaneamente per minuti illimitati, con conservazione dello storico delle registrazioni, con un ID personale per la riunione e comandi admin per il periodo 25.11.2022 – 24.11.2023;
- individuare l'aggiudicatario con trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante utilizzo del portale informatico [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- dare atto che il contratto verrà stipulato dal RUP mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la spesa per l'affidamento del servizio in oggetto è inferiore ad € 40.000,00, al netto di IVA;
- che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in parola e pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI);
- il pagamento avverrà, previa verifica di regolare esecuzione del servizio, entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica e relativa verifica di regolarità contributiva (DURC), mediante determina di liquidazione a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa e Demografici;

**PRESO ATTO** che l'art. 1, comma 3, della legge 135/2012, di conversione, con modificazioni, del D.L. 95/2012, prevede che le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, ma possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

**APPURATO** che in data 23.11.2022 non risultano attive convenzioni o accordi quadro riguardanti l'oggetto del presente affidamento presso la centrale acquisti nazionale Consip S.p.A.;

**RICHIAMATE** le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate alla delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, in particolare i paragrafi 3.6 e 3.7:

- il paragrafo 3.6 prevede che il principio di rotazione degli affidamenti trovi applicazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. La stazione appaltante, in apposito regolamento, può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia;
- il paragrafo 3.7 prevede che il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La motivazione circa l'affidamento deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione dei principi comuni di cui al paragrafo 3, compresa la rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e utilizzo economie di gara, adottato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 29 del 4.09.2017 e aggiornato con deliberazioni n. 62 del 29.11.2018 e n. 46 del 26.09.2019, in particolare gli articoli 4 e 5, che testualmente prevedono quanto segue:

#### **4. Affidamenti**

1) *L'individuazione dell'operatore economico in possesso dei requisiti tecnici di legge, viene disposta secondo una o più delle seguenti motivazioni:*

- a. adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;*
- b. tempestività dell'erogazione della prestazione;*
- c. continuità rispetto a una precedente prestazione;*
- d. idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione;*
- e. livello dimensionale e requisiti esperienziali in relazione alla rilevanza del contratto;*
- f. valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;*
- g. valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;*
- h. referenze di altre stazioni appaltanti;*
- i. rotazione degli operatori economici;*
- j. altra motivazione ritenuta idonea per lo specifico affidamento/appalto.*

#### **5. Rotazione**

1) *Il comune disciplina con il presente regolamento, a valere sulla funzione di stazione appaltante e della C.U.C. ad esso riferita, la suddivisione degli affidamenti di forniture e servizi in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia di valore economico:*

- II a. da 1.000,01 a 5.000,00 €,*
- II b. da 5.000,01 a 10.000,00 €,*
- II c. da 10.000,01 a 20.000,00 €,*
- II d. da 20.000,01 a 40.000,00 €,*
- II e. da 40.000,01 a 100.000,00 €,*

2) Negli affidamenti di importo inferiore a quello dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 (ovvero € 5.000,00), è consentito derogare all'applicazione del presente articolo;

**DATO ATTO** che la ditta ASC di Giorgis O. & C. S.n.c. in quanto operatore economico uscente:

- rientra nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a, b, c, d, e, del summenzionato Regolamento comunale in quanto ha svolto il servizio con competenza, perizia, accuratezza, nel rispetto delle tempistiche contrattualmente pattuite e rendendosi, di fatto, un operatore affidabile, collaborativo e con un elevato livello reputazionale;
- non ha alcuna possibilità di avvantaggiarsi delle conoscenze e delle esperienze conseguite in virtù del presente affidamento in quanto il servizio offerto è standardizzato;
- l'offerta economica per la fornitura della licenza in argomento risulta congrua ed in linea con il mercato di settore;

**PRESO ATTO** che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**APPURATO** che la ditta ASC di Giorgis O. & C. S.n.c. è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed è attiva sul bando "Servizi" – Servizi per l'information & communication technology" ed offre la fornitura in oggetto - codice Mepa ASC-ZOOMPRO - per l'importo di € 152,00, al netto di IVA;

**DATO ATTO** che, così come risulta da apposita verifica effettuata in data 23.11.2022 nei confronti dell'operatore economico ASC di Giorgis O. & C. S.n.c. non risultano presenti annotazioni riservate sul sito dell'ANAC;

**CONSIDERATO** che l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che *“Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali”*;

**PRESO ATTO** che con sentenza del 15 novembre 2019, n. 7846 il Consiglio di Stato, sez. V, ha stabilito che l'iscrizione camerale è assunta a requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) e art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

**APPURATO** che, giusta visura del 23.11.2022 la ditta ASC di Giorgis O. & C. S.n.c. è regolarmente iscritta alla CCIAA di Pordenone Udine nel settore dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica e che nei suoi confronti non sussistono procedure concorsuali in corso o pregresse;

**PRESO ATTO** che il DURC, protocollo INPS\_33404028 del 2.11.2022, con scadenza 3.03.2023, risulta regolare;

**TENUTO CONTO** che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di affidamento;

**RICHIAMATA** la seconda parte dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che consente alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre purché la stessa contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**DATO ATTO** che sul sito dell'autorità di vigilanza è stato acquisito il CIG **Z6E38B768A** per il presente affidamento;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, di incaricare la ditta ASC di Giorgis O. & C. S.n.c., della fornitura della licenza per il servizio di videoconferenza, comprensivo delle seguenti specifiche tecniche: riunione di gruppi di persone per minuti illimitati, conservazione dello storico delle registrazioni nel cloud, ID personale per la riunione e comandi admin, per il periodo 25.11.2022 – 24.11.2023 per l'importo di € 152,00, al netto di IVA;

**PRESO ATTO** che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 147bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che non sussiste conflitto di interessi con la ditta aggiudicataria nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'art. 53, comma 9, del D.Lgs. 165/2001, dal D.P.R. 62/2013 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codroipo”, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28.04.2014;

**TENUTO CONTO** che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i., il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il vigente Regolamento di contabilità e il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare l'incarico per la fornitura di n. 1 licenza ZOOM annuale, dal 25.11.2022 al 24.11.2023, per lo svolgimento del

servizio di videoconferenza sino ad un massimo di 100 persone collegate simultaneamente e per minuti illimitati, con conservazione dello storico delle registrazioni, con un ID personale per la riunione e comandi admin, dando atto che:

- l'aggiudicatario viene individuato con procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
  - il contratto verrà stipulato dal RUP secondo l'uso del commercio mediante scambio di corrispondenza;
  - l'importo del servizio è di € 152,00 al netto di IVA;
  - non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in parola e pertanto non è necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
  - il pagamento verrà effettuato previa verifica di regolarità della prestazione e di verifica di regolarità contributiva (DURC), mediante determina di liquidazione a firma del titolare di posizione organizzativa della Segreteria e Affari Generali – Servizi Demografici;
2. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 1, comma 512, della legge 208/2015, di incaricare la ditta ASC di Giorgis O. & C. S.n.c., con sede in via Cussignacco, 134 - 33030 Campofornido – P.IVA 00654240308, della fornitura della licenza per il servizio di cui al punto precedente per l'importo di 152,00, al netto di IVA;
3. di imputare l'importo complessivo di € 185,44 come di seguito specificato:

Soggetto creditore	ASC di Giorgis O. & C. S.n.c.							
Sede Legale	via Cussignacco, 134 - 33030 Campofornido (Ud)							
C.F. / P.IVA	00654240308							
CIG	<b>Z6E38B768A</b>	CUP	Non necessario					
Capitolo	Numero	Descrizione dell'oggetto						
	1045	acquisto licenze software per servizi generali						
Importo	Anno Bilancio	Scadenza obbligazione	Codice Piano dei Conti All. n.6/1 D.Lgs. 118/2011					
			L1	L2	L3	L4	L5	
€ 185,44	2022	31/12/2022	1	3	2	7	006	

4. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è finanziata con fondi dell'Amministrazione Comunale e riscontra adeguata disponibilità al Cap. 1045 "acquisto licenze software per servizi generali" del bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022 e ss.mm.ii.;
5. che la Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa e Demografici, Sig.ra Mara Comuzzi, ricopre le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del Codice dei Contratti e di direttore dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi del DM 49 del 7 marzo 2018, attuativo dell'art. 111, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
6. di dare atto che non sussiste conflitto di interessi con la ditta aggiudicataria nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'art. 53, comma 9, del D.Lgs. 165/2001, dal D.P.R. 62/2013 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codroipo", giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28.04.2014;
7. di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale [www.comune.codroipo.ud.it](http://www.comune.codroipo.ud.it) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti dirigenti" "Determinazioni".

**Pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267**

